CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 16

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4000, necessario il parere del Consiglio di Stato. (4)

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovra' procedersi nel modo determinato dall'art. 14. (4) (12)

Versione in vigore dal 1 marzo 1923, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	I — Del patrimonio dello Stato e dei contratti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 13 luglio 1911, n. 774, nel modificare l'art. 18 della L. 5 maggio 1907, n. 257, ha conseguentemente disposto (con l'art. 46, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15, e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato [...] non si applicano, allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma".

(12) Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 163 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1332 e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono estesi: 1. gli art. 1 e 16 del T. U. di legge per l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-16-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it